

L 9 DIC. 2003
24 DIC. 2003



IMMEDIATA ESECUTIVITA'

N. 153 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 DICEMBRE 2003

Oggetto: PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE – PRESA ATTO SUPERFICIE AGRO-SILVO PASTORALE.

L'anno duemilatre addi TRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 36581 del 02.12.2003, 2° odg ag. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. GIALLONARDO Pietro |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LAMPARELLI Giuseppe |
| 5. BOSCO Egidio | 17. LOMBARDI Paolo |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MARCASCIANO Gianfranco |
| 7. CALZONE Antonio | 19. MAROTTA Mario |
| 8. CAPOCEFALO Spartico | 20. MORTARUOLO Domenico |
| 9. CRETA Giuseppe | 21. NAPOLITANO Stefano |
| 10. DE CIANNI Teodoro | 22. POZZUTO Angelo |
| 11. DE GENNARO Giovanni | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 4 – 8 – 17 – 22 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola all'Assessore relatore Alfonso CIERVO, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la IV Commissione Consiliare ha espresso parere come da verbale allegato sotto il n.2).

Gli interventi dei consiglieri RUBANO e DE CIANNI che preannunciano voto favorevole e del Consigliere MARCASCIANO che richiama al rispetto dei tempi nella comunicazione degli ordini aggiuntivi, al fine di consentire ai Consiglieri di espletare le funzioni attribuite loro dalla legge, nonché le repliche dell'Assessore CIERVO sono riportate nel resoconto stenografico allegato sotto il n.3).

Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti per alzata di mano la proposta.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- VISTO l'esito delle eseguite votazioni;
- VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO che per gli effetti dovuti a processi di urbanizzazione e industrializzazione, e in considerazione della valutazione delle superfici adibite ad orti e serre, le aree di protezione della fauna selvatica nella Provincia di Benevento è elevata dal 19,74% al 22,30 % del territorio agro-silvo pastorale della Provincia di Benevento;
2. DARE MANDATO al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia conforme all'originale, al Servizio Caccia della Regione Campania;
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Interviene il Consigliere DI MARIA il quale propone di continuare la seduta con la discussione dei punti all'ordine del giorno relativi alle sostituzioni dei componenti nelle Commissioni Elettorali Circondariali e precisamente dei punti 2-3.4. del I o.d.g.agg. e del punto 1 del II o.d.g.agg. che viene accorpato, trattandosi della medesima CEC, al punto 25 dell'ordine principale.

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri NAPOLITANO ed ANGRISANI per cui i Consiglieri presenti sono 17.

Il PRESIDENTE pone ai voti per alzata di mano la proposta di inversione.

Eseguita la votazione contrari 4 (FELEPPA - RUBANO -DE CIANNI - BARRICELLA), favorevoli 13 la proposta di inversione viene approvata con 13 voti favorevoli.

Si dà atto che entrano in sala i Consiglieri POZZUTO - SCARINZI -NAPOLITANO - ANGRISANI per cui i Consiglieri presenti sono 21.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 868

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

9 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianfranco IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 DIC. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 30 DIC. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 30 DIC. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 13 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MOLLO)

Copia per

- X PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE 2 copie Agricoltura _____ il 10846 prot. n. CG. 81
- SETTORE _____ il 12/12/03 prot. n. P. 1. 05
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 DICEMBRE 2003

Oggetto: PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE – PRESA ATTO SUPERFICIE AGRO-SILVO PASTORALE.

L'anno duemilatre addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 36581 del 02.12.2003, 2° odg ag. - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. GIALLONARDO Pietro
4. BORRELLI Mario	16. LAMPARELLI Giuseppe
5. BOSCO Egidio	17. LOMBARDI Paolo
6. BOZZI Giovanni	18. MARCASCIANO Gianfranco
7. CALZONE Antonio	19. MAROTTA Mario
8. CAPOCEFALO Spartico	20. MORTARUOLO Domenico
9. CRETA Giuseppe	21. NAPOLITANO Stefano
10. DE CIANNI Teodoro	22. POZZUTO Angelo
11. DE GENNARO Giovanni	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 4 - 8 - 17 - 22 - 24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, FORGIONE, GRIMALDI,
NISTA, VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola all'Assessore relatore Alfonso CIERVO, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Riferisce, altresì, che sulla stessa la IV Commissione Consiliare ha espresso parere come da verbale allegato sotto il n.2).

Gli interventi dei consiglieri RUBANO e DE CIANNI che preannunciano voto favorevole e del Consigliere MARCASCIANO che richiama al rispetto dei tempi nella comunicazione degli ordini aggiuntivi, al fine di consentire ai Consiglieri di espletare le funzioni attribuite loro dalla legge, nonché le repliche dell'Assessore CIERVO sono riportate nel resoconto stenografico allegato sotto il n.3).

Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti per alzata di mano la proposta.

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- VISTO l'esito delle eseguite votazioni;
- VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1)

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO che per gli effetti dovuti a processi di urbanizzazione e industrializzazione, e in considerazione della valutazione delle superfici adibite ad orti e serre, le aree di protezione della fauna selvatica nella Provincia di Benevento è elevata dal 19,74% al 22,30 % del territorio agro-silvo pastorale della Provincia di Benevento;
2. DARE MANDATO al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia conforme all'originale, al Servizio Caccia della Regione Campania;
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Interviene il Consigliere DI MARIA il quale propone di continuare la seduta con la discussione dei punti all'ordine del giorno relativi alle sostituzioni dei componenti nelle Commissioni Elettorali Circondariali e precisamente dei punti 2-3.4. del I o.d.g.agg. e del punto 1 del II o.d.g.agg. che viene accorpato, trattandosi della medesima CEC, al punto 25 dell'ordine principale.

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri NAPOLITANO ed ANGRISANI per cui i Consiglieri presenti sono 17.

Il PRESIDENTE pone ai voti per alzata di mano la proposta di inversione.

Eseguita la votazione contrari 4 (FELEPPA – RUBANO –DE CIANNI – BARRICELLA), favorevoli 13 la proposta di inversione viene approvata con 13 voti favorevoli.

Si dà atto che entrano in sala i Consiglieri POZZUTO – SCARINZI –NAPOLITANO – ANGRISANI per cui i Consiglieri presenti sono 21.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 868

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

9 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 DIC. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

il 30 DIC. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 30 DIC. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 18 DIC. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MOLLINO)

Copia per

- × PRESIDENTE CONSIGLIO _____
- SETTORE 2 copie Agricoltura _____
- SETTORE _____
- SETTORE _____
- Revisori dei Conti _____

- il _____ prot. n. _____
- il 10846 prot. n. CS-81
- il 12.12.03 prot. n. 9.1.04
- il _____ prot. n. _____
- il _____ prot. n. _____



11

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE - PRESA ATTO SUPERFICIE AGRO - SILVO PASTORALE.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 2005/1000
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

APPROVATA CON DELIBERA N. 153 DEL 3 DIC. 2005

Favorevoli n. _____
Contrari n. _____

Su Relazione ASS. CIERVO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilita'

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. N. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL PRESIDENTE da la parola all'Assessore Delegato all'Agricoltura, Foreste e Caccia il quale riferisce:

RILEVATO che la legge n. 157/92 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce tra l'altro le norme per la gestione programmata dell'attività venatoria ed in particolare la predisposizione di Piani Faunistici venatori

VISTA la legge regionale n. 8 del 10/04/1996 con la quale la Regione Campania approvava gli indirizzi per la redazione e la predisposizione dei Piani Faunistico Venatori Provinciali;

CONSIDERATO che questa Provincia dovrà provvedere in tempi brevi all'elaborazione del nuovo Piano Faunistico - Venatorio Provinciale;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 203 del 7 Maggio 2003 riguardante Provvedimenti al Piano Faunistico Provinciale - Presa atto della superficie Agro - Silvo Pastorale (Allegato A);

VISTA la nota regionale prot. 2003.0712498 a firma dell'Assessore Aita (allegato B);

VISTO l'art 10 comma 1, lettera a) della su indicata legge riguardante la destinazione di una quota del territorio Agro - Silvo Pastorale regionale, compresa tra il 20% e il 30%, a protezione della fauna selvatica;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 82 del 24 Luglio 1996 con la quale veniva approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento (Allegato C);

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n. 4639 del 2001, con la quale stabiliva di riservare almeno il 20 % della SASP a territori di protezione faunistica (nella Provincia di Benevento la superficie protetta è del 19,74 %) (Allegato D);

VISTA la decisione del Consiglio di Stato (sezione sesta) n. 4972/2002, sul ricorso in appello proposto dalla Regione Campania, di respingere il suddetto per quanto attiene all'art. 10, comma 3, legge n. 157/92 (Allegato E);

RILEVATO che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento, così come riportato nel Piano faunistico Venatorio della Regione Campania riservava il 19,74% della superficie del territorio a protezione della fauna;

CONSIDERATO che nella stesura del Piano Faunistico Venatorio Provinciale non furono considerate le superficie adibite ad orto e serre;

RILEVATO altresì che dall'anno 1996 ad oggi la superficie agro - silvo pastorale si è ridotta di circa Ha 4.700, per effetto di processi di urbanizzazione e di industrializzazione, e che quindi la superficie esclusa dalla caccia ha raggiunto Ha 41.000 circa e pertanto il territorio adibito a protezione della fauna selvatica è aumentato dal 19,74 % al 22,30 %;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto e che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di prendere atto che per gli effetti dovuti a processi di urbanizzazione e industrializzazione, e in considerazione della valutazione delle superfici adibite ad orti e serre, le aree di protezione della fauna selvatica nella Provincia di Benevento è elevata dal 19,74 % al 22,30 % del territorio agro- silvo pastorale della Provincia di Benevento;
2. di dare mandato al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia conforme all'originale, al Servizio Caccia della Regione Campania;

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLI

Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____

facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere _____

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO A

IMMEDIATA ESECUTIVITA

1.58
- 8 MAG. 2003

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 203 del 7 MAG. 2003

Oggetto: PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE- PRESA ATTO SUPERFICIE AGRO - SILVO PASTORALE.

L'anno duemilatre il giorno SETTE del mese di MAGGIO
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :

1. On.le Carmine NARDONE - Presidente
2. Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente
3. P.A. Mario BORRELLI - Assessore
4. Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore
5. Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore
6. Dott. Giorgio C. NISTA - Assessore
7. Dott. Michele RAZZANO
8. Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore
9. Sig. Claudio M. PRINCIPE - Assessore

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

VICE SEGRETARIO GENERALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA (dott. Sergio Mirallo)

L'ASSESSORE PROPONENTE

Carmine Nardone

LA GIUNTA

PRESO visione della proposta del Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio rurale e forestale istruita dal Dr. Agronomo Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta:

VISTA la legge regionale n. 8 del 10/04/1996 con la quale la Regione Campania approvava gli indirizzi per la redazione e la predisposizione dei Piani Faunistico Venatori Provinciali;

VISTO l'art 10 comma 1, lettera a) della su indicata legge riguardante la destinazione di una quota del territorio agro-silvo pastorale regionale, compresa tra il 20% e il 30%, a protezione della fauna selvatica;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 82 del 24 Luglio 1996 con la quale veniva approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 82 del 24 Luglio 1996 con la quale veniva approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n. 4639 del 2001, con la quale stabiliva di riservare almeno il 20 % della SASP a territori di protezione faunistica (nella Provincia di Benevento la superficie protetta è del 19,74 %);

VISTA la decisione del Consiglio di Stato (sezione sesta) n. 4972/2002, sul ricorso in appello proposto dalla Regione Campania, di respingere il suddetto per quanto attiene all'art. 10, comma 3, legge n. 157/92;

RILEVATO che il Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento, così come riportato nel Piano faunistico Venatorio della Regione Campania riservava il 19,74% della superficie del territorio a protezione della fauna;

CONSIDERATO che nella stesura del P.F.V.P. non furono considerate le superficie adibite ad orto e serre;

RILEVATO altresì che dall'anno 1996 ad oggi la superficie agro-silvo pastorale si è ridotta di circa Ha 4.700, per effetto di processi di urbanizzazione e di industrializzazione, e che quindi la superficie esclusa dalla caccia ha raggiunto Ha 41.000 circa e pertanto il territorio adibito a protezione della fauna selvatica è aumentato dal 19,74 % al 22,30 %;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE,
TERRITORIO RURALE E FORESTALE
(Arch. Elisabetta Cuoco)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore PRESIDENTE

A voti unanimi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di prendere atto che per gli effetti dovuti a processi di urbanizzazione e industrializzazione, e in considerazione della valutazione delle superfici adibite ad orti e serre, le aree di protezione della fauna selvatica nella Provincia di Benevento è elevata dal 19,74 % al 22,30 % del territorio agro- silvo pastorale della Provincia di Benevento;
2. di dare mandato al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di trasmettere il presente atto, esecutivo e per copia conforme all'originale, al Servizio Caccia della Regione Campania;
3. di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio (Mello))

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 329

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267

8 MAG. 2003

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio (Mello))

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 MAG. 2003 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

27 MAG. 2003

li
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 il giorno 27 MAG. 2003

Dichiarata immediatamente eseguibile

- Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co. Dell'atto
- Richiesti chiarimenti
- Comunicazione del Co. Re. Co. N° _____ del _____ di non aver riscontrato viti di legittimità
- E' stata annullata con decisione del Co. Re. Co. N° _____ del _____
- E' stata revocata con atto N° _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE AGRICOLTURA - FORESTE il (2 copie) prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. 23-5-03

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. 4551

ALLEGATO C

IMMEDIATA ESECUTIVITA

N. 99 del registro deliberazioni

del 06/02/1996

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06/02/1996

OGGETTO: PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE: PROVVEDIMENTI.

L'anno millenovecentonovantasei addì sei del mese di FEBBRAIO
alle ore nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Provinciale composta dai Signori

1. - Presidente	Avv. Roberto RUSSO
2. - Vice Presidente	Avv. Ugo BARBIERI
3. - Assessore	Avv. Mario D'AGOSTINO
4 - "	Sig. Angelo MANCINI
5 - "	Prof. Francesco PETRILLO
6 - "	Dr. Arnaldo FALATO
7 - "	Dr. Gino MAZZA

Presiede AVV. ROBERTO RUSSO

Con la partecipazione del Segretario Generale REGGENTE DR. GIANCLAUDIO IANNELLA

Risultano assenti i componenti di cui ai numeri - 2 -

Su relazione del ASS. D'AGOSTINO

LA GIUNTA

Visto la proposta n. 99 in data 06/02/1996

Riscontrato che la stessa è munita dei pareri resi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 - 6 - 1990, n. 142:

Dato atto che, in quanto la presente implichi assunzione di impegno di spesa, il responsabile del servizio finanziario ha, ai sensi dell'art. 55, 5° comma della legge n° 142/1990, apposto attestazione della relativa copertura finanziaria;

Dopo esame e discussione;

Con voto unanime;

DELIBERA

approvare, come approva, la proposta di cui in narrativa relativa all'oggetto, che si allega alla presente quale parte integrante.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Sulla stregua dell'istruttoria svolta dall'ufficio vigilanza ittico-venatoria;

- PREMESSO che la legge sulla caccia n. 917 del 11/2/92 stabilisce le norme per la gestione programmata dell'attività venatoria ed in particolare la predisposizione di Piani faunistico-venatori e la formazione di Ambiti territoriali di caccia di dimensioni sub-provinciali;
- CONSIDERATO che occorre provvedere all'elaborazione del Piano faunistico e di miglioramento ambientale della provincia di Benevento al fine di creare le condizioni indispensabili per il riequilibrio della fauna e per una migliore programmazione degli interventi venatori sul territorio;
- CONSIDERATO indispensabile, altresì, che il suddetto Piano faunistico venga studiato ed elaborato con l'ausilio dei rappresentanti delle Associazioni venatorie, protezionistiche, ambientalisti che ed agricole;
- RITENUTO opportuno istituire un apposito Comitato Tecnico Consultivo Onorifico che presterà la propria collaborazione per lo studio e l'elaborazione del citato Piano faunistico a titolo prettamente gratuito e senza compenso alcuno;
- Sentito l'Assessore relatore;

LA GIUNTA PROVINCIALE A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- 1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- 2- E' istituito il Comitato Tecnico Consultivo Onorifico per l'elaborazione del Piano faunistico provinciale, costituito da:
 - un esperto in Zoologia;
 - un rappresentante per ciascuna delle Associazioni venatorie e protezionistiche provinciali;
 - due rappresentanti delle maggiori organizzazioni professionali agricole;
 - due Consiglieri Provinciali;
 - Capo o Vice-capo del Corpo vigilanza ittico-venatoria;
 - due dipendenti dell'ufficio Caccia e Pesca;
- 3- Dare atto che il nominato Comitato presterà la propria collaborazione a titolo prettamente gratuito e senza compenso alcuno;
- 4- Ratificare le nomine dei componenti il Comitato, già effettuate dall'Assessore al ramo nelle persone di:

1) RICCIARDI ANTONIO	Presidente	FEDERCACCIA
2) COVIELLO PIERINO	"	ENALCACCIA
3) MAZZACCARA RAFFAELE	"	A.M.U.U.
4) DI TELLO NICOLA	"	ITALCACCIA
5) TRUOCCHIO ALBINO	"	ARCI CACCIA
6) IANNUCCI ANTONIO	"	LIBERA CACCIA
7) PANELLA RAFFAELE	Rappresentante	Cat. Prof. Agricoltori
8) RAZZANO ANTONIO	"	"

- P A R T E I
- 9) D'ANNA ANTONIO Esperto in Zoologia - Funz. Isp. Agrario
 10) SCIARRA VINCENZO CONSIGLIERE PROVINCIALE
 11) MAURIELLO CARMINE " " "
 12) CAMPOLONGO CAMILLO Rappresentante W.W.F.
 13) FIORITO VINCENZO Capo Corpo vigilanza ittico-venatoria
 14) MORELLI NICOLA Dipendente Ufficio Caccia (Segretario)
 15) RILLO VINCENZO " " "
 16) PORCELLI ANTONIO Rappresentante L.I.P.U.

- 5- Condizionare l'efficacia della presente all'acquisizione, a cura del Dirigente del Settore, delle dichiarazioni scritte dei componenti il Comitato, di accettazione dell'incarico onorifico e da titolo gratuito delle prestazioni a rendere;
- 6- Riservarsi di quantificare le somme occorrenti per l'acquisto di piante topografiche della Provincia, per copie cartografiche e materiale occorrente per la stesura della cartografia nonchè per la stampa di una pubblicazione al termine dei lavori;
- 7- Dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale

F.to come all'originale

N. 224 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art.47 della legge 8.6.1990, n.142.

BENEVENTO

- 8 FEB 1996

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to dr. Gianclaudio Iannello

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio in data 8 FEB 1996 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art.47 della legge n.142 dell' 8.6.1990.

Il:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Paganò

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Si ATTESTA che la presente deliberazione, acquisita agli atti del CO-RE.CO. il _____ è divenuta esecutiva il _____ (art. 46 della legge 8.6.190, n.142 e art. 22 della legge regionale 14.6.1993 n.21).

Benevento, li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Ovvero SI ATTESTA che il COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del Prot n. _____ Verb n. _____ Dec n. _____ ha espresso la seguente decisione:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

26 FEB 1996

Benevento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Gianclaudio Iannello

ALLEGATO A

REPUBBLICA ITALIANA

N.4639 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2001

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione N.7767 Reg. Ric.

I^a - composto dai Signori: ANNO 2000

- 1) Giancarlo Coraggio - Presidente
- 2) Angelo Scafuri - Consigliere
- 3) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7767/2000 Reg. Gen., proposto dalla **Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (W.W.F. ITALIA) – O.N.L.U.S.**, in persona del Presidente nazionale e rappresentante legale dell'Ente, Arch. Fulco Pratesi, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto in Napoli, alla via A. Da Salerno n. 13, presso la sede della Sezione Regionale W.W.F. Campania,

contro

la **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmen Rizzo e Colomba Auricchio, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia 13, presso la sede legale dell'ente,

e nei confronti

- della **Provincia di Avellino**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, non costituita;
- della **Provincia di Benevento**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, non costituita;
- della **Provincia di Caserta**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, non costituita;
- della **Provincia di Napoli**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, non costituita;
- della **Provincia di Salerno**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, non costituita;

con l'intervento *ad opponendum*

del Consiglio Regionale della Campania della **Federazione Italiana della Caccia**, in persona del legale rapp.te p.t., Buglione Felice, con sede in Caserta alla via Roma n. 11, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Campania;

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione

<<1) del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 47/23 nella seduta del 15/11/1999 su proposta formulata daòda Giunta Regionale con deliberazione n. 58 del 6/8/1999 (atti tutti pubblicati sul B.U.R.C. DEL 23/5/2000 – numero speciale, pagg. 1/66); 2) delle “Normative di attuazione” allegate al Piano Faunistico Venatorio, approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 4163 dell'11/4/2000 ed, in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del “Regolamento di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia”, (pubblicato in B.U.R.C. 23/5/2000 – numero speciale, pag. 66 e ss), nonché delle disposizioni del Calendario Venatorio Regionale per l'annata 2000/2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 3/7/2000 pagg. 293-294, attuative delle citate norme regolamentari ed, in particolare, della disposizione di quest'ultimo atto secondo la quale <<Si ricorda infine che ogni cacciatore per poter esercitare la caccia in Campania dovrà acquisire la residenza venatoria in almeno un ATC della Regione con le modalità previste dagli articoli 8 e seguenti del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia costituente la normativa di attuazione del “Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania”, pubblicato sul numero speciale de B.U.R.C. del 23 maggio 2000. Per le giornate di caccia in regime di reciprocità di cui all'art. 37, comma 7, della L.R. 8/96 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del regolamento di gestione relativo agli Ambiti Territoriali di Caccia pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23/5 2000 delle normative di attuazione del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania>>, nonché della prescrizione del medesimo Calendario Venatorio secondo la quale <<L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito dal 16 luglio al 20 agosto 2000 e per i cani da seguita dal 27 luglio al 27 agosto nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e

non vi sono colture in atto Per i campi di addestramento cani, istituiti a norma dell'art. 15 della L.R. 8/1996, valgono le specifiche disposizioni emanate dalla Regione con disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta n. 3697 del 19/6/1998 e pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23/5/2000 in appendice al Piano Faunistico Regionale>>; 3) dell' Appendice al Piano Faunistico Venatorio Regionale contenente i <<Regolamenti già approvati dalla Giunta Regionale e comunque collegati alla attenzione del Piano Faunistico>> (pubblicati alle pagg. 74 e ss. B.U.R.C. 23/52000 – numero speciale), contenenti norme di immediata attuazione e, quindi, immediatamente lesive, ed in particolare: 3.1) del Regolamento recante la <<Disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento>>, relativamente alla norma di cui all'art. 2 che così dispone: <<Nelle zone per l'addestramento e l'allevamento dei cani, in cui è consentito l'abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l'attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di silenzio venatorio e in ogni tempo dev'essere garantita l'incolumità della fauna presente>>, nonché della sua attuazione, contenuta nella seguente prescrizione del Calendario Venatorio Regionale: <<L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito dal 16 luglio al 20 agosto nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto. L'addestramento dei cani è vietato nei giorni di martedì e venerdì Per i campi di addestramento cani, istituiti a norma dell'art. 15 della L.R. 8/1996, valgono le specifiche disposizioni emanate dalla Regione con disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta n. 3697 del 19 6 1998 e pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. del 23 maggio 2000 in appendice al Piano Faunistico Regionale>>; 3.2) del Disciplinare recante i <<Criteri per la costituzione delle Aziende faunistico-venatorie e di aziende turistico-venatorie>> relativamente all'art. 7, comma 2 che consente l'addestramento dei cani e le gare cinofile nelle aziende agri-turistico-venatorie <<tutto l'anno esclusivamente su selvaggina di allevamento di cui è consentito anche l'abbattimento nonche relativamente all'art. 13, commi 1, 2 e 3, che dispone quanto segue: <<1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare sul territorio dell'azienda un'adeguata vigilanza effettuata da

guardie volontarie e private e devono essere almeno una ogni 400 ha di superficie asservita. 2. Gli agenti debbono essere muniti di decreto di riconoscimento di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Il territorio che costituisce l'azienda è comunque soggetto alla vigilanza venatoria degli agenti pubblici competenti>>; 3.3) del Regolamento recante la <<Disciplina degli allevamenti di selvaggina a scopo di richiamo (art. 7, comma 1, L.R. 8/1996), per la costituzione, gestione e l'uso dei richiami vivi (art. 7, comma 2, L.R. 8/1996)>>, relativamente alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, laddove consente l'allevamento di uccelli a scopo di richiamo per le seguenti specie non contemplate dall'art. 7, comma 2, della L.R. 8/1996: <<quaglia, starna ed anatidi>>, nonché all'art. 1, lett. c, che consente, per l'allevamento degli stessi uccelli, di <<utilizzare gabbie di legno o di plastica delle seguenti dimensioni indicative >>, nonché relativamente all'art. 1, comma 2, n. 4, che dispone che ai colombacci vanno applicati cappuccetti di alluminio agli occhi, nonché relativamente all'art. 2, comma 2, che consente ulteriori riduzioni delle dimensioni delle gabbie per detenere i richiami vivi; 4) della deliberazione del Consiglio regionale della Campania n. 47/23 del 15/11/1999, pubblicata sul B.U.R.C. del 23/5/2000; 5) della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 58 del 6/8/1999, pubblicata sul B.U.R.C. del 23/5/2000; 6) del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4163 dell'11/4/2000, pubblicato in B.U.R.C. del 23/5/2000; 7) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti e non richiamati.>>

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell'interveniente *ad opponendum* Federazione Italiana Caccia – consiglio Regionale della Campania, con le annesse produzioni;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTA l'ordinanza n. 3905 del 23 agosto 2000 con la quale la Sezione ha respinto l'istanza cautelare;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 4 aprile 2001 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame il WWF Italia O.n.l.u.s., associazione ambientalista individuata con d.m. ambiente 20 febbraio 1987 ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986, agli effetti dell'articolo 18, commi 4 e 5, della medesima legge 349/1986, impugna il piano faunistico venatorio della regione Campania, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 47/23 del 15 novembre 1999, sotto i profili e per i motivi già in sintesi tratteggiati in epigrafe.

Si è costituita ed ha resistito in giudizio l'amministrazione regionale, che ha concluso per il rigetto del gravame.

E' intervenuta *ad opponendum* l'associazione venatoria Federazione italiana della caccia.

Con ordinanza n. 3905 del 23 agosto 2000 la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'atto impugnato ritenendo opportuna una approfondita disamina, nella più appropriata sede di merito, delle questioni sollevate.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2001 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risultano difatti fondati gran parte dei motivi di censura sollevati dall'associazione ricorrente, diretti ciascuno avverso distinte previsioni del piano impugnato, e che andranno pertanto partitamente esaminati.

Il complesso gravame dell'associazione ambientalista ricorrente può sinteticamente suddividersi nei seguenti gruppi di censure:

- a) motivi A 1-3, relativi al ridimensionamento, operato dal piano regionale, delle aree di protezione (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) già programmate dai piani provinciali;
- b) motivo A4, relativo alla previsione di nuovi appostamenti fissi;

- c) motivi B e C, relativi il primo agli articoli 8 e 9 del regolamento degli ambiti territoriali di caccia e alle prescrizioni attuative contenute nel calendario venatorio regionale, inteso a lamentare il contrasto, rispetto al principio del divieto del cd. “nomadismo venatorio”, delle previsioni regionali che consentono l’ammissione del cacciatore in soprannumero e *per silentium* in un ambito territoriale diverso da quello di residenza e che prevedono la presentazione della relativa domanda *successivamente al 30 aprile di ciascun anno*, anziché *entro il 30 novembre*; il secondo relativo alla disciplina delle cd. giornate di caccia alla selvaggina migratoria in regime di reciprocità, contenuta nel calendario venatorio regionale, ed all’8, commi 3 e 4, del regolamento di gestione degli ambiti territoriali di caccia, nella parte in cui estende la suddetta possibilità rispetto a tutti gli altri ambiti territoriali della Campania (e non ai soli ATC confinanti) e non prevede alcuna contribuzione economica (in contrasto con i principi di recente affermati da Corte Cost. n. 4/2000);
- d) motivi D, E ed F, in tema di allenamento e addestramento dei cani: il primo relativo alla disciplina delle zone di addestramento ed allenamento contenuta nel calendario venatorio regionale e nel regolamento concernente la disciplina di tali attività, censurata nella parte in cui, vietando tale attività - implicante la facoltà di abbattimento di selvaggina di allevamento - nei soli giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), di fatto consentirebbe l’esercizio venatorio in tutto l’anno solare, anche nei periodi vietati dalla legge, considerata la identità di natura, ai fini venatori, e la difficoltà di distinzione in concreto tra gli esemplari allevati e rimessi in libertà rispetto a quelli nati liberi appartenenti alla stessa specie, normalmente selvatica, con l’effetto, comunque, di consentire il disturbo della fauna anche nei delicati periodi di riproduzione e di allevamento della prole, in violazione degli accordi internazionali di Berna del 1971 e di Parigi del 1950 – ivi rubricati - ; il secondo (motivo E), relativo alla disciplina dell’addestramento ed allenamento cani contenuta nel calendario venatorio regionale, criticata nella parte in cui ammette – fuori dalle zone di cui all’articolo 15 della legge 157 del 1992 – le suindicate attività addestrative nel periodo dal 16 luglio al 20 agosto; il terzo (motivo F), relativo al disciplinare per

la costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, nella parte in cui (articolo 7, comma 2) consente l'addestramento dei cani, con gare cinofile, tutto l'anno, esclusivamente su selvaggina di allevamento, di cui è consentito anche l'abbattimento;

- e) motivo G, in tema di vigilanza venatoria, relativo al medesimo disciplinare, nella parte in cui ammette che la vigilanza, sulle ridette aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, sia effettuata da guardie volontarie o private, lì dove la legge 157 del 1992, all'articolo 27, riserva tale attività agli organi di vigilanza venatoria dipendenti da associazioni ambientaliste o venatorie riconosciute;
- f) motivo H, relativo alla disciplina degli allevamenti di selvaggina a scopo di richiamo, nella parte in cui ampliirebbe l'elenco delle specie previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1996, inserendovi la quaglia, la starna e gli anatidi e prevede altresì dimensioni estremamente ridotte per le gabbie utilizzabili, nonché l'applicazione di cappuccetti di alluminio agli occhi dei colombacci, così consentendo il maltrattamento degli animali.

Il Collegio prende atto in primo luogo del sopravvenuto decreto del Presidente della giunta regionale della Campania (invero depositato dalla difesa regionale in mera copia informale, senza n. di protocollo, né data, alla camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare del 23 agosto 2000) che modifica l'articolo 8, comma 3, del regolamento di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia, facente parte del piano faunistico regionale, inserendo, nel senso voluto da parte ricorrente, la limitazione dell'esercizio venatorio in regime di reciprocità ai soli ambiti confinanti con quello di residenza venatoria, in ossequio alla previsione dell'articolo 38, comma 7, della legge regionale n. 6 del 1996. Sotto tale profilo può darsi atto della parziale sopravvenuta carenza d'interesse della parte ricorrente alla decisione del mezzo di censura sopra indicato *sub* lettera *c*) (motivo rubricato come "C" nel ricorso introduttivo).

Occorre dunque procedere alla disamina analitica dei singoli motivi di ricorso.

E' fondata in primo luogo la doglianza (motivi "A.1, A.2 e A.3" del ricorso) diretta a denunciare l'illegittima riduzione (e in taluni casi, eliminazione) di aree di protezione della fauna

operata dal piano regionale sulla base di una erronea determinazione delle aree sottratte all'attività venatoria (con inclusione delle fasce di rispetto nelle quali la caccia è esclusa per motivi di sicurezza) e al fine non corrispondente agli obiettivi della legge quadro 157 del 1992 di incrementare e agevolare l'attività venatoria, in violazione della competenza delle province nella istituzione delle aree di protezione della fauna, nonché in violazione del compito regionale di mero coordinamento dei piani provinciali, che risultano in tal modo stravolti e profondamente innovati.

E' utile premettere una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento costituito dalla legge cornice nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*, attuativa delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici) e dalla legge regionale della Campania 10 aprile 1996, n. 8 (*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*).

Il suddetto sistema normativo si impenna sui seguenti principi – espressi nell'articolo 1 della legge 157/1992 – che costituiscono per l'interprete altrettanti criteri orientativi logicamente prioritari in sede di applicazione: 1. *La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.* 2. *L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.*

Il successivo comma 3 demanda alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di *norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.* Alle province è invece attribuita l'attuazione della disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'articolo 10 della legge nazionale introduce lo strumento dei *Piani faunistico-venatori* stabilendo che 1. *Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione*

faunistico-venatoria finalizzata . . . al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

La realizzazione della pianificazione è affidata alle regioni e alle province, *con le modalità previste nei commi 7 e 10, mediante la destinazione differenziata del territorio.* Il comma 3 dell'articolo 10 stabilisce che *Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.* Il successivo comma 4 chiarisce che *Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c)* (e cioè le *oasi di protezione*, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, le *zone di ripopolamento e cattura*, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio e i *centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica* allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone). Lo stesso comma specifica che *Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.* Il comma 5 aggiunge che *Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*, mentre (comma 6), *Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.* Il comma 7 infine prevede che *Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori, nonché piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e piani di immissione di fauna selvatica.* Il comma 8 individua il contenuto necessario dei piani faunistico-venatori di cui al comma 7 (essi devono comprendere a) le oasi di protezione, b) le zone di ripopolamento e cattura, c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale etc.).

Il comma 10 dell'articolo 10 contempla la funzione regionale di coordinamento dei piani provinciali – esercitata con la deliberazione oggetto di causa – stabilendo che tale coordinamento deve avvenire secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi del comma 12. *Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.*

Per parte sua la legge regionale 8 del 1996 riproduce pedissequamente le previsioni nazionali, non discostandosi punto da esse, per quanto attiene alla funzione di pianificazione faunistico venatoria (articolo 10 anche nella legge regionale). In particolare, la lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10 prevede anch'essa *la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, compresa tra il 20 ed il 30%, a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole;*

Il successivo articolo 11 della legge regionale disciplina, con contenuto pressoché identico alla norma nazionale, i contenuti del piano faunistico provinciale. Il comma 3 del citato articolo 11 disciplina la funzione di coordinamento regionale, stabilendo che *3. La Giunta Regionale, sulla base anche dei criteri forniti dai Ministeri competenti ai sensi del comma 11 art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attua il coordinamento dei piani faunistici provinciali nonché, in caso di inadempienza, esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 10 dello stesso art. 10 della legge 11.2.1992, n. 157, e, sentito il C.T.F.V.R. di cui al precedente art. 9, propone al Consiglio Regionale il Piano Faunistico Regionale.* Il successivo comma 5 prevede che *Il piano faunistico-venatorio*

regionale viene approvato dal Consiglio Regionale previo parere della Commissione Consiliare competente ed ha validità decennale.

Dal suesposto sistema normativo emerge che:

- a) **il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria. (Corte Cost. 27 ottobre 1988 n. 1002 e 14 maggio 1999 n. 169 che, in relazione all'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio dello Stato, parla di *sistema ispirato alla preminente finalità della tutela della fauna e di affievolimento del tradizionale «diritto di caccia», che viene subordinato all'istanza prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della salvaguardia della produzione agricola nell'ambito di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale al fine di realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale.***
- b) **Spetta alle province la competenza alla definizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato (per una quota dal 20 al 30 per cento) a protezione della fauna selvatica attraverso le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici (e privati) di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (a mente dell'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992, riprodotto dall'articolo 11 della legge regionale attuativa n. 8 del 1996).**
- c) **Il piano faunistico regionale svolge un ruolo di mero coordinamento, ma non può trasmodare in una riscrittura dei piani provinciali. (articolo 10, comma 10, della legge nazionale e articolo 11, comma 3, della legge regionale).**

Dall'esame del piano regionale – alla stregua delle puntuali censure sollevate in ricorso – emerge che la regione Campania ha notevolmente ridimensionato le aree di protezione (soprattutto oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) già previste nei piani provinciali, nei seguenti termini: Avellino: dal 30,09% della SASP (superficie agro-silvo-pastorale) al 26,37%; Benevento: dal

27,61% al 19,74%; Caserta: dal 18,61% al 17,66%; Napoli: dal 36,13% al 34,51%; Salerno: dal 51,18% al 50,93% (cfr. raffronto tabelle riassuntive alle pagg. XII e XXIV del piano).

Le riferite riduzioni percentuali risultano nel dettaglio causate dai seguenti ridimensionamenti apportati alle aree protette, per ciascuna provincia: Avellino: zone di ripopolamento e cattura: da 20.041,7 ha. a 12.900 ha. (dal 7,77% della SASP al 5%), con eliminazione della zona di ripopolamento di Venticano e riduzione di superficie di numerose altre zone (ad es., Ariano Irpino Melito I., da 2.477 a 1.400 ha.; Villanova, Zungoli, Ariano I., da 1.837 a 1.000 ha. etc.). Molte di tali zone di ripopolamento vengono inoltre assoggettate a un regime di rotazione quinquennale, che implica di fatto che, in un dato periodo, la superficie effettivamente sottratta alla caccia sia pari alla metà. Vengono inoltre eliminate le aziende faunistico venatorie di Piano dell'Olmo, Serrone e Castiglione (per 2.870 ha.); Benevento: oasi di protezione: viene eliminata quella di Cusano Mutri di 252 ha. (la SASP destinata ad oasi di protezione scende dal 2,84% previsto nel piano provinciale al 1,08%); le zone di ripopolamento e cattura vengono ridotte dal 11,21% della SASP al 5,64% (anche qui con l'aggiunta del sistema della rotazione); Caserta: la SASP destinata ad oasi di protezione diminuisce dal 1,28% allo 0,49%; le zone di ripopolamento e cattura passano dal 2,58% al 2,43%; Napoli: le oasi di protezione scendono dal 7,53% al 5,55%; Salerno: la SASP destinata ad oasi di protezione diminuisce dallo 0,75% allo 0,53%; le zone di ripopolamento e cattura passano dallo 0,28% allo 0,26% (parte ricorrente, alla pag. 25 del ricorso, evidenzia come le oasi di protezione siano nel piano regionale ridotte di 1/6 nella provincia di Avellino, ne siano eliminate due nella provincia di Benevento, con riduzione del territorio delle restanti del 50 e del 66%; in provincia di Caserta le tre oasi previste dal piano provinciale siano d'imperio sostituite da quattro diverse aree, con una riduzione complessiva della superficie protetta pari al 60%; nella provincia di Salerno sia stata ridotta del 75% l'oasi di Persano, in gestione al WWF ricorrente).

La motivazione delle operate riduzioni si ricava dalla lettura della parte introduttiva del piano (§ 1. Generalità) e si riassume nella avvenuta presa in considerazione, da parte dell'autorità regionale, quale dato di preminente significato ai fini della pianificazione, della cd. *superficie totale reale*

esclusa dalle attività venatorie che, assumendo, a giudizio dell'autorità regionale, una dimensione eccessiva, avrebbe determinato un'inaccettabile riduzione del diritto alla caccia. Alla pag. 4 del § 1 del piano, infatti, si legge che *a parte sono state misurate le aree di rispetto dove per legge non è possibile praticare la caccia (50 + 50 m. dalle strade comunali, provinciali e statali e dalle ferrovie, 150 m. dal perimetro delle oasi e delle ZRC, 1000 m. dai valichi montani), sicché l'ammontare della superficie di rispetto che ne è risultato è tale da sconvolgere il computo delle superfici effettuato nei piani faunistici provinciali. Si tratta di estensioni – si prosegue nella motivazione – che condizionano in misura non trascurabile l'esercizio venatorio della regione tanto da rendere difficilmente proponibile la progettazione di nuovi territori da escludere dall'attività venatoria e maggiormente accettabile il principio del frazionamento e quindi della rotazione quinquennale delle ZRC di maggiore superficie al fine di ridurne l'estensione complessiva.* Tale peculiare impostazione risulta confermata dall'esame delle già considerate tabelle riassuntive che elencano, provincia per provincia, le superfici escluse dalle attività venatorie in ettari e in percentuale di superficie agro-silvo-pastorale, nelle quali viene riportato, oltre al dato della superficie totale esclusa dalle attività venatorie, anche il già menzionato dato della *superficie totale reale esclusa dalle attività venatorie* (comprese le aree di rispetto).

Se questa è la motivazione (unica) dell'operata riduzione dei territori sottratti alla caccia e della introduzione del regime di rotazione quinquennale, essa si appalesa effettivamente illegittima, siccome in contrasto con i principi e i dettami del quadro normativo nazionale e regionale sopra delineato. **La regione ha dunque assunto a base delle sue valutazioni, in sede di applicazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 157/1992, in ordine al dimensionamento del territorio agro-silvo-pastorale destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, non già le sole aree di protezione, ma, indebitamente, anche vasti territori (aree di rispetto) sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza che nulla hanno a che vedere con la normativa della cui applicazione si tratta e che nessuna influenza avrebbero dovuto svolgere nel formarsi della scelta amministrativa di pianificazione venatoria.**

Sul punto occorre considerare che se è vero che l'articolo 10, comma 3, secondo periodo, della legge 157 in esame afferma che *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, e altresì vero che il successivo comma 4 chiarisce che *Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c) - oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica - e che Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La legge dunque chiarisce in modo inequivoco che per *territori di protezione*, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della SASP, si intende e deve intendersi solo quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di caccia (*anche per effetto di altre leggi o disposizioni*) e dalla presenza e operatività, su tali territori, di *provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole*. La locuzione *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*, deve logicamente interpretarsi nel senso di essere riferita ai territori oggetto di protezione ad altro titolo ambientale (parchi nazionali, parchi e riserve regionali, foreste demaniali etc.). Ne consegue che le aree di rispetto stradali, ferroviarie etc., nulla hanno a che vedere con la percentuale di territori protetti di cui all'articolo 10 comma 7 in esame, ed ha errato la regione Campania a prendere in decisiva considerazione tali aree di rispetto per valutare la necessità od opportunità di un ridimensionamento delle complessive aree sottratte alla caccia nel territorio regionale.

Così operando la regione - come condivisibilmente denunciato in ricorso - ha eluso i principi ispiratori della legislazione della materia (anteponendo il diritto alla caccia al preminente interesse pubblico alla protezione della fauna), ha violato i dettami degli articoli 10 della legge nazionale e 11 della legge regionale, ha invaso la competenza delle province ridimensionando (e in alcuni casi sopprimendo) aree protette da esse legittimamente istituite, ed è infine incorsa in eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti assunti a base delle proprie determinazioni,

pretendendo di giustificare la riduzione delle aree di protezione a motivo della sempre maggiore antropizzazione e infrastrutturazione del territorio (vie di comunicazione, abitati etc.), ciò che, nella logica della legge, avrebbe dovuto viceversa giustificare un rafforzamento delle misure di tutela anziché un incremento del residuo territorio agro-silvo-pastorale assoggettato alla caccia. E' infine incappata in un ulteriore profilo di eccesso di potere, per il difetto di motivazione puntuale sulla disposta riduzione delle aree di protezione e sulle ragioni ambientali che possano logicamente sorreggere una misura quale la "rotazione" quinquennale tra zone di ripopolamento. L'operato regionale mostra infine di non avere tenuto in debito conto gli indirizzi espressi dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, contenuti nel *primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria* (prodotto in atti dal WWF ricorrente), in violazione della specifica previsione vincolante dell'articolo 10, comma 11, della legge 157 del 1992.

Occorre precisare che la funzione di coordinamento regionale non esclude *a priori* e in assoluto la possibilità di una riduzione o di una rimodulazione delle aree di protezione.

L'articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 8 del 1996 prevede difatti espressamente che *Le strutture anzidette (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) possono essere revocate dalla Giunta Regionale, sentito il C.T.F.V.R., qualora vengano meno i motivi che ne determinarono l'istituzione*. Occorre, dunque, in linea del resto con i principi generali che reggono il procedimento amministrativo e secondo i normali canoni di legittimità degli atti amministrativi, che la revoca sia adeguatamente istruita e motivata sulle ragioni del venir meno dei motivi che determinarono l'istituzione del territorio protetto.

Ma tale scelta postula un'attenta indagine mirata specificamente con riguardo alle singole aree prese in considerazione, condotta assicurando ogni opportuna cooperazione con l'autorità provinciale, e una conseguente adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per le quali i singoli interventi correttivi sono stati decisi e sono stati giudicati compatibili con i valori ambientali di tutela

della fauna che devono in primo luogo ispirare il dimensionamento e la localizzazione dei suddetti territori. Entrambi tali requisiti di legittimità sono evidentemente carenti nella fattispecie.

Infine, gli esiti della ridefinizione regionale – pur a prescindere dai numerosi profili di illegittimità nel modo di esercizio della funzione – si pongono in parte in diretto contrasto con il precetto di legge di riservare almeno un 20% della SASP a territori di protezione faunistica (nelle province di Benevento e Caserta la superficie protetta è del 19,74% e del 17,66%). Né ha pregio il rilievo difensivo regionale inteso a evidenziare il complessivo superamento, nel territorio regionale, del limite del 30% della SASP destinata a protezione, con inibizione dell'attività venatoria (il complessivo territorio regionale con tale destinazione assommerebbe al 33,53% della superficie silvo-agro-pastorale). Anzi, tale dato complessivo avvalorava ulteriormente la tesi dell'inadeguatezza del coordinamento dei piani provinciali e rafforza nel convincimento della effettiva illegittimità del *modus operandi* dell'amministrazione regionale sotto gli evidenziati profili del difetto di istruttoria e del sostanziale sviamento dal fine primario di tutela proprio della funzione esercitata.

Neppure hanno pregio le ulteriori repliche della difesa regionale (asserita maggiore precisione dei rilievi cartografici regionali, compiuti *in forma digitale in formato vettoriale su raster cartografici IGM georeferenziati*, che avrebbero determinato la ridefinizione dei perimetri delle aree protette; nonché incidenza sulle valutazioni regionali dell'ampia diffusione di parchi e riserve naturali, per un 24,8% della SASP regionale), repliche che non trovano riscontro alcuno nel piano oggetto di impugnazione (risulta, anzi, dai quadri riassuntivi che i parchi nazionali e regionali sono sempre stati considerati nel computo della superficie totale esclusa dalle attività venatorie, in linea con la previsione dell'articolo 10, comma 3, secondo periodo, della legge 157) e integrano un'inammissibile motivazione postuma dell'atto oggetto di gravame.

Risulta invece infondato il secondo motivo di ricorso (motivo A.4 dell'atto introduttivo).

L'articolo 5 della legge 157, ai commi 3 e 4, prevede che *Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere*

richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. La legge regionale n. 8 del 1996 prevede all'articolo 6, comma 7, che *Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al 3° comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il numero degli appostamenti autorizzati non potrà essere superiore a un appostamento per ogni 3000 ha di superficie provinciale utile alla caccia e non potranno essere ubicati a meno di 1.000 metri dalla battigia del mare nè avere superficie inferiore a 10.000 mq.*, ma nulla dice in ordine al limite riferito all'annata 1989-1990.

L'associazione ricorrente sostiene che poiché nell'annata 1989-1990 non è stata rilasciata (in Campania) alcuna autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, dovrebbe perciò escludersi in radice la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni di tal genere.

L'assunto – pur in assenza di replica nelle difese regionali – non appare condivisibile. E ciò sia per la mancata previsione di un analogo limite nella legge regionale (e l'ancoraggio all'annata 1989-1990 nella legge nazionale non costituisce un principio fondamentale vincolante la legislazione regionale concorrente), sia in considerazione dell'illogicità della soluzione cui condurrebbe l'interpretazione proposta da parte ricorrente, che implicherebbe l'inapplicabilità della norma e l'esclusione di qualsiasi nuova autorizzazione alla caccia da appostamento fisso, nel mentre non si ravvisano elementi normativi univoci tali da precludere *a priori* l'esercizio del potere autorizzativo provinciale alla stregua del criterio della capienza e della massima densità venatoria stabilito dalla legge nazionale e regionale (*un appostamento per ogni 3000 ha. etc.*)

E' invece fondato il terzo motivo di ricorso (ivi rubricato "B1"). Si palesa invero illegittima – per violazione dell'articolo 14 della legge 157 del 1992 e per violazione del criterio fondamentale del rispetto degli indici di densità venatoria di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 14 - la previsione censurata del regolamento degli ambiti territoriali di caccia (articolo 9) e delle prescrizioni attuative del calendario venatorio regionale nella parte in cui ammette l'iscrizione *per silentium* nell'ATC richiesto (in caso di mancata risposta provinciale sul reclamo proposto dal cacciatore avverso il

diniego di autorizzazione espresso dall'A.T.C. competente), anche in soprannumero, nonché nella parte in cui immuta i termini entro i quali le domande devono essere presentate (dopo il 30 aprile di ciascun anno, anziché entro il 30 novembre).

L'articolo 14 della legge 157 del 1992, comma 5, stabilisce che *Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.* Il successivo comma 8 aggiunge che *È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.* E' dunque inequivoca e chiara la volontà del legislatore nazionale, al fine di assicurare la concreta operatività del criterio del rispetto della densità venatoria territoriale in rapporto alle potenzialità faunistiche dell'area – criterio che riveste indubbiamente valore di principio fondamentale della normativa *de qua* – di subordinare l'ammissione entro l'ambito territoriale di caccia di cacciatori non residenti ad un attento vaglio in concreto della non negativa incidenza di tale ulteriore ammissione sugli equilibri assicurati dal rispetto dell'indice di densità venatoria. Né vale in contrario il richiamo alla decisione 12 gennaio 2000 n. 4 della Corte Costituzionale, nella parte in cui ha dichiarato che l'art. 22 comma 5 lett. d) della legge reg. siciliana 1 settembre 1997 n. 33, in tema di accesso ad ambiti venatori diversi da quello di residenza, non contrasta con la legge n. 157, per il fatto di non prevedere il previo consenso degli organi di gestione dei comprensori di caccia ospitanti, non costituendo tale intervento un principio di grande riforma, mentre l'assenso locale è legittimamente sostituito dall'autorizzazione dell'Assessore regionale e dai limiti numerici prescritti nella lett. b). L'affermazione della Corte, infatti, riguarda la diversa realtà di una regione dotata di autonomia speciale ed ha preso in considerazione una disposizione regionale

nella quale, comunque, risulta assicurato un provvedimento esplicito (assessorile) di autorizzazione idoneo ad assicurare la verifica del non superamento dei limiti prescritti. Tale vaglio postula necessariamente un provvedimento di ammissione espresso (la legge specifica, al riguardo, la necessità di motivazione di tale atto) e non può ridursi a un mero silenzio assenso. La previsione dell'articolo 9, comma 11, del regolamento, viola tale principio della legge cornice e non rinviene, peraltro, alcuna idonea base normativa nella legge regionale. La previsione censurata si palesa viepiù illogica ove si consideri che consente il superamento *per silentium* di un primo provvedimento espresso e motivato di diniego assunto dall'A.T.C. competente. Collide altresì con i canoni testé considerati la possibilità di ammissione soprannumeraria, che di per sé denuncia il pericolo concreto di sbilancio dell'indice di densità venatoria, e che può ammettersi solo previa verifica dei presupposti espressamente indicati dall'articolo 14, comma 8, citato, della legge 157/1992. Né vale replicare - come fatto dalla difesa regionale - che il dettato della legge regionale è sul punto diverso da quello della norma nazionale, avendo introdotto il criterio innovativo della reciprocità. La legge regionale non dice per la verità nulla di contraddittorio rispetto al testo di legge nazionale, e non fa parola né di silenzio assenso, né di ammissione in soprannumero. L'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1996 prevede, infatti, che *2. Ogni cacciatore, previa domanda all'Amministrazione Provinciale competente, da inoltrarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia e può avere accesso ad altri ambiti anche fuori regione previo consenso dei relativi organi di gestione*. Il successivo articolo 37 dispone, quindi, al comma 7, che *I cacciatori residenti in Campania possono effettuare giornate di caccia, secondo il principio della reciprocità, in A.T.C. confinanti. Il numero di tali giornate non può essere superiore a 20*. Tale disposto normativo va letto in conformità con i principi della legge cornice nazionale, e cioè nel senso che anche l'esercizio di tale facoltà di effettuazione di giornate di caccia in reciprocità debba essere assoggettato al previo vaglio espresso e motivato dell'ATC ospitante (o dell'autorità provinciale, adita in sede di ricorso amministrativo avverso il diniego), anche agli effetti di una verifica reale del complessivo bilancio (in reciprocità) dei movimenti dei cacciatori extra

ambito di appartenenza, in mancanza di che la norma dell'articolo 37, comma 7, si presta a tradursi in un'evidente violazione del divieto del nomadismo venatorio e del principio fondamentale del legame del cacciatore al proprio territorio di residenza. Illegittima e immotivata è altresì la previsione che le domande debbano essere presentate successivamente al 30 aprile di ciascun anno, lì dove la legge regionale stabilisce che le ridette domande vadano presentate *entro il 30 novembre di ciascun anno* (a valere sull'annata venatoria successiva).

Circa il motivo rubricato in ricorso alla lettera "C" (inerente la disciplina delle cd. giornate di caccia alla selvaggina migratoria in regime di reciprocità, contenuta nel calendario venatorio regionale ed all'8, commi 3 e 4, del regolamento di gestione degli ambiti territoriali di caccia), esso risulta superato, come già chiarito in principio, dalla sopravvenuta correzione del piano impugnato, nel senso della limitazione di tale facoltà ai soli ATC confinanti, mentre – per la residua parte ancora procedibile, relativa alla mancata previsione di contribuzione economica – essa si presenta fondata e meritevole di accoglimento, in linea con le indicazioni scaturenti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Sicilia (L.R. Sicilia n. 33 dell'1.9.1997), nella parte in cui dispone che "*. . . a partire dalla prima domenica del mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, oltre che all'interno dell'ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica*".

I motivi "D" "E" ed "F" riguardano la disciplina dell'attività di addestramento e allenamento cani. Le censure sono fondate e meritano accoglimento.

Deve giudicarsi illegittima la previsione dell'articolo 2 del regolamento di esercizio dei campi di addestramento e di allenamento e per le gare dei cani, allegato in appendice al piano faunistico venatorio regionale impugnato, nella parte in cui omette di delimitare, nel rispetto della stagione venatoria stabilita dall'articolo 18 della legge 157 del 1992, i periodi entro i quali le suddette attività, implicanti abbattimento di selvaggina (ancorché di allevamento), sono consentite, limitandosi a escludere le sole giornate di silenzio venatorio del martedì e del venerdì, così ammettendo

un'interpretazione che renda possibile lo svolgimento di tali attività anche in periodi di chiusura della caccia. E questa sia la logica delle disposizioni regionali è reso evidente dalla previsione del calendario venatorio, censurata al motivo "E", che ammette l'addestramento e l'allenamento dei cani dal 16 luglio al 20 agosto, nonché da quella del disciplinare contenente i criteri per la costituzione di aziende venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie che (articolo 7, comma 2) consente per tutto l'anno l'addestramento cani e la gare cinofile con abbattimento di selvaggina di allevamento (profilo censurato al motivo "F"). L'articolo 10, comma 7, della legge 157 del 1992, stabilisce, infatti, quale contenuto minimo dei piani faunistico venatori provinciali, tra l'altro, alla lettera e), le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, dovendosi intendere per periodi, nella logica della legge 157, i periodi congrui e adeguati ai periodi di attività venatoria, di cui al successivo articolo 18. Una diversa soluzione – quale quella evincibile dal testo del regolamento regionale – consentirebbe la caccia di animali appartenenti a specie normalmente selvatiche, ma nati in cattività e quindi rilasciati, in violazione del comb. disp. degli articoli 12 e 18 della legge 157 e con la sola prescrizione – del tutto illogica e sostanzialmente inapplicabile - che debba essere *garantita l'incolumità della fauna selvatica presente*. Né a diverse conclusioni può condurre l'esame della normativa regionale (articolo 15 della legge 8/1996), il cui comma 4, lettera d), prevede che *Nelle predette zone (di addestramento cani) l'addestramento e le gare dei cani sono vietati dal 1° maggio al 31 luglio*. Le zone per addestramento cani con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili sono infatti disciplinate dal successivo comma 5, il cui punto c), in termini del tutto corrispondenti alla disciplina nazionale, stabilisce che *l'esercizio dell'attività su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili è consentito nei modi e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge*.

Fondato deve giudicarsi altresì il motivo di cui al punto "G" del ricorso, in tema di vigilanza venatoria, relativo al medesimo disciplinare contenente i criteri per la costituzione di aziende venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, nella parte in cui ammette che la vigilanza, sulle ridette aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sia effettuata da guardie volontarie o private.

Siffatta previsione si pone in contrasto con l'articolo 27 della legge 157 e con l'articolo 28 della legge regionale 8/1996 (che è sostanzialmente ripetitivo delle disposizioni nazionali), che delimitano in maniera rigorosa l'esercizio della vigilanza venatoria e ne affidano l'espletamento agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, chiarisce altresì il comma 4, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame il cui espletamento è disciplinato e curato dalle regioni (oltre che l'organizzazione di appositi corsi di preparazione e aggiornamento, anche tramite le predette associazioni).

La censurata norma deve dunque interpretarsi, pena la sua illegittimità, nel senso che il riferimento, in essa contenuto, alle guardie volontarie o private, sia riferito esclusivamente alle categorie di soggetti indicati dalla legge.

Il motivo "H" censura il disciplinare degli allevamenti di selvaggina a scopo di richiamo allegato (pagg. 53 e ss. del Bollettino regionale) al piano faunistico venatorio impugnato nella parte in cui nella parte in cui ampliava l'elenco delle specie previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1996, inserendovi la quaglia, la starna e gli anatidi, nonché nel combinato disposto degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, che consentirebbe l'uso di gabbie di dimensioni troppo ristrette per la detenzione dei suddetti richiami.

Entrambi i profili sono fondati. L'articolo 7, comma 2, della legge regionale 8/1996 stabilisce che *La Giunta Regionale disciplina con apposito provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio*. Ancorché la disposizione non espliciti la natura tassativa dell'elenco delle specie ivi indicate, una lettura razionale della norma conduce a ritenere che il suddetto elenco non potrebbe avere alcun altro scopo pratico plausibile, se non quello per l'appunto di delimitare le specie assoggettabili alla custodia in cattività allo scopo di fungere da richiamo. Ne consegue che del tutto immotivatamente l'impugnato disciplinare aggiunge a tale elenco anche altre specie di uccelli, quali la quaglia, la starna e gli anatidi, e si appalesa sotto tale profilo violativo della legge regionale.

Illegittima è altresì la previsione che stabilisce *che per la detenzione dei richiami vivi debbono essere usate gabbie di legno o di plastica delle dimensioni riportate all'art. 1, comma 2, ridotte al 60% in lunghezza qualora il numero di esemplari detenuto non superi la metà del numero massimo consentito*. Tale previsione effettivamente consente che, ad esempio, tre esemplari di merlo (specie la cui lunghezza si aggira notoriamente intorno ai 25 cm) possano essere custoditi in un'unica gabbia di meno di 25 cm di lunghezza, così rivelandosi effettivamente lesiva dei valori di non maltrattamento degli animali sanzionati anche dalle richiamate norme penali.

Analogo giudizio negativo – e per gli stessi motivi - deve formularsi circa l'ulteriore previsione, anch'essa censurata, che consente l'applicazione ai colombacci detenuti per scopo di richiamo di cappucci in alluminio agli occhi (articolo 1, comma 4, stesso disciplinare).

Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi in larga parte fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del piano faunistico venatorio della regione Campania, approvato con delibera del consiglio regionale n. 47/23 del 15 novembre 1999, nonché degli annessi regolamenti e disciplinari, specificamente esaminati in motivazione, nei limiti e nelle parti sopra analiticamente indicati, salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione intimata.

Le spese seguono la soccombenza e andranno pertanto poste a carico dell'amministrazione regionale resistente, nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il piano faunistico venatorio della regione Campania, approvato con delibera del consiglio regionale n. 47/23 del 15 novembre 1999, nonché gli annessi regolamenti e disciplinari, specificamente esaminati in motivazione, nei limiti e nelle parti sopra analiticamente indicati, salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione intimata.

Condanna la Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive £. 3.000.000.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 4 aprile e del 12 luglio 2001.

Il Presidente

Il Relatore

ALLEGATO E

R. D. P. n. 1



PROVINCIA DI BENEVENTO
08 OTT. 2002

*Legale
Sec. Ter. / Cecchi*

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4972/2002

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Dec.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N. 717 Reg. Ric.

ANNO 2002

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Amati ed elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n.61;

contro

- l'Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF Italia), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Petretti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n.268 presso lo studio Petretti;

- la Federazione Italiana della Caccia - Campania - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte ed Umberto Gentile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via degli Avignonesi n.5;

- la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbato Iannuzzi ed Angelo Casella ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n.20 presso lo studio dell'Avv. Daniela Rescigno;

29867

8 OTT. 2002

Provincia di Caserta, la Provincia di Napoli, non costituite;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n.4639 del 23.10.2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Salerno;

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2002 relatore il Consigliere Roberto Garofoli. Uditi l'Avv. D'Elia per delega dell'Avv. Amati, l'Avv. Iannuzzi, l'Avv. Casella, l'Avv. Petretti e l'Avv. Andrea Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso proposto in primo grado l'odierna appellata ha impugnato il piano faunistico venatorio della Regione Campania, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.47/23 del 15 novembre 1999, nonché alcuni profili delle normative di attuazione allo stesso allegate.

Con la sentenza impugnata il primo Giudice ha in parte accolto il ricorso reputando sussistenti taluni dei denunciati vizi di illegittimità.

Insorge l'appellante sostenendo l'erroneità della sentenza, di cui chiede quindi la riforma.

All'udienza del 21 maggio 2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.

1. L'appello è infondato e va pertanto respinto nei termini di seguito indicati.

Giova procedere all'esame dei singoli profili di illegittimità ravvisati dal Giudice di prime cure e allo scrutinio, quindi, delle corrispondenti censure formulate nell'atto di appello.

E' stata in primo luogo ritenuta fondata la doglianza volta a denunciare l'illegittima riduzione, ed in taluni casi eliminazione, ad opera del contestato piano regionale delle aree di protezione della fauna previste nei piani provinciali.

Nel dettaglio, il Giudice di prima istanza ha ritenuto tale ridimensionamento contrastante:

- ◆ con l'art.10, comma 3, L. n.157/92 per essere state inclusi nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica anche vasti territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, in particolare le aree di rispetto;
- ◆ con l'art.10, commi 7 e 9, L. n.157/92, sul rilievo secondo cui la pur riconosciuta potestà regionale di coordinamento dei piani provinciali sarebbe stata esercitata senza adeguata istruttoria e in assenza di congrua esplicitazione delle ragioni sottese ai singoli interventi correttivi.

Al riguardo, l'Amministrazione appellante, nel sostenere l'erroneità dell'*iter* motivazionale seguito nella sentenza

ricomprensione delle aree di rispetto nella quota dal 20 al 30% di superficie agro-silvo-pastorale che la legge pretende sia destinata a protezione della fauna selvatica e la necessità di riconoscere in capo alle Regioni un'effettiva potestà di coordinamento, suscettibile di estrinsecarsi anche *sub specie* di compensazione fra i piani provinciali, allorché risultino comunque rispettate le percentuali fissate.

Si tratta di ragioni non condivise dal Collegio.

In primo luogo, infatti, se certo non può essere disconosciuta la titolarità in capo alla Regione di un'effettiva e non solo formale potestà di coordinamento dei piani provinciali, non va nondimeno obliterata la necessità, ben posta in rilievo nella sentenza impugnata, che la stessa sia esercitata nel pieno rispetto dei canoni fondamentali che presiedono all'esercizio dell'attività amministrativa: ne consegue che, in presenza di consistenti riduzioni e rimodulazioni delle aree di protezione contemplate nei piani provinciali, si impone una puntuale attività di indagine da condurre, anche con la cooperazione dell'autorità provinciale, con riferimento alle singole aree prese in considerazione, oltre che un'adeguata motivazione intesa ad esporre le specifiche ragioni sottese ai singoli interventi correttivi, anche per quel che attiene al giudizio di armonizzabilità degli stessi con le esigenze di tutela della fauna pur considerate in una prospettiva di bilanciamento con gli interessi legati all'attività

venatoria (Corte Cost. n.448 del 1997).

Canoni procedimentali, questi, che, come osservato dal primo Giudice, appaiono disattesi nel caso di specie.

Parimenti, non pare al Collegio che la previsione di cui all'art.10, comma 3, L. n.157/92 consenta l'inclusione nella quota minima da destinare ad aree di protezione della fauna selvatica anche di territori sottratti alla caccia per ragioni di sicurezza, quali, in particolare, le aree di rispetto.

Se è vero, infatti, che ai sensi della disposizione citata "in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni", non è meno vero, d'altra parte, che la stessa disposizione, al successivo comma 4, definisce come territorio di protezione quello nel quale opera al contempo il divieto di caccia e una regolamentazione intesa ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole: regolamentazione, quest'ultima, senz'altro mancante nei territori sottratti alla caccia per ragioni del tutto diverse da quelle sottese alla disciplina posta a protezione della fauna selvatica.

2. Il Giudice periferico ha anche accolto i motivi con i quali è stata dedotta l'illegittimità degli artt.8 e 9 del regolamento di gestione relativo agli ambiti territoriali di caccia e delle prescrizioni attuative del calendario venatorio

silentium anche in soprannumero nell'ambito territoriale di caccia richiesto (in caso di mancata risposta provinciale sul reclamo proposto dal cacciatore avverso il diniego di autorizzazione espresso dall'A.T.C. competente), nonché laddove modificano i termini entro i quali le domande possono essere presentate (dopo il 30 aprile di ciascun anno, anziché entro il 30 novembre).

Sostiene, al riguardo, l'appellante che la previsione del meccanismo del silenzio assenso, lungi dall'essere affetta da illegittimità, costituirebbe applicazione dei principi di cui alla L. n.241/90.

L'assunto è privo di pregio sol che si consideri la volontà, chiaramente desumibile dall'art.14, L. n.157/92, di realizzare uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria e di subordinare, quindi, l'ammissione entro l'ambito territoriale di cacciatori non residenti ad un accurato esame dell'impatto derivante dall'ulteriore ammissione sugli equilibri garantiti dal doveroso rispetto dell'indice di densità venatoria: scrutinio, questo, che richiede un'adeguata istruttoria e, quindi, un pronunciamento espresso idoneo a dare atto delle valutazioni svolte sulle domande di accesso, da presentare, giusta l'inequivoca previsione legislativa, entro il 30 novembre, a prescindere dalla tipologia di ambito con riguardo al quale si chiede il provvedimento abilitativo.

3. Infondato appare, inoltre, il motivo di appello con il quale si deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità dell'art.2 del regolamento di esercizio dei campi di addestramento e di allenamento e per le gare dei cani per omessa delimitazione, nel rispetto della stagione venatoria stabilita dall'art.18, L. n.157/92, dei periodi entro i quali quelle attività sono consentite.

Deduce l'appellante che quella disposizione, censurata dal primo Giudice, sarebbe invece idonea a garantire il selvatico eventualmente presente, attesa in particolare la diversa disciplina dettata dalla legge regionale per i campi di addestramento su selvaggina naturale e per quelli su selvaggina di allevamento.

Si tratta di deduzione non idonea a superare quanto osservato dal Giudice di prime cure a proposito della possibilità che per effetto della contestata previsione regionale sia consentita la caccia di animali appartenenti a specie normalmente selvatiche, ma nati in cattività e quindi rilasciati.

4. Non merita di essere scandagliato il motivo sub e) del ricorso in appello, posto che con lo stesso si propone un'interpretazione della disposizione relativa ai criteri di costituzione delle aziende venatorie corrispondente a quella

5. Va, infine, respinto l'ultimo motivo di appello con il quale, facendo perno sul sostenuto divieto in Campania di cattura di specie selvatiche per la cessione a fini di richiamo, di cui è invece ammesso l'allevamento, si giunge a sostenere che l'art.7, comma 2, della legge regionale n.8/96 e l'elenco delle specie ivi indicato non sarebbero applicabili allorché si tratti di animali provenienti da allevamenti autorizzati.

Si tratta di assunto interpretativo in alcun modo condivisibile alla stregua del disposto normativo di cui al citato art.7, comma 2, della legge regionale n.8/96 che indica in modo tassativo le specie da utilizzare per la costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi, senza includervi quaglia, starna e anatidi, quale che sia la rispettiva provenienza.

Alla stregua delle su espresse ragioni l'appello va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso principale.

Compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Pietro FALCONE	Consigliere
Roberto GAROFOLI	Consigliere Est.

Consigliere

Presidente

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 27 SET. 2002

(Art.55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi 30 SET. 2002 copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero. REG. CAMPANIA - PROC. SALERNO - PROC. AVELLINO - PROC. BENEVENTO
PROC. CASERTA - PROC. NAPOLI

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria ..

Antonio Di Gregorio

C.A. di CASTELVECI
29/1/03

ALLEGATO B

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
Servizio Caccia e Pesca

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2003.0712498 del 24/11/2003 ore 10,24

Dest.: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI (AV) (BN)

(CE) (NA) (SA)

Fascicolo: 2003.XLV/1/1,584

Napoli

Via G. Parzio - Centro Direzionale Isola A/6
Casella postale A.D. NAPOLI

ASSESSORE ALLA CACCIA
della AMM.NE PROVINCIALE di

- AVELLINO
- BENEVENTO
- CASERTA
- NAPOLI
- SALERNO



Oggetto: Modifiche al "Piano Faunistico Regionale"
Proposte delle Amm.ni Provinciali.

Come dibattuto nelle riunioni del C.T.F.V.R. nelle sedute tenutesi in data 7/1, 27/3, 5/5 e 22/5/2003, a seguito di pronuncia definitiva del Consiglio di Stato 717/2002 che ha confermato le censure mosse dal TAR Campania con la sentenza n.4639/2001, si rappresenta ancora una volta la necessità per la Regione di dare esecuzione al dispositivo della sentenza stessa.

Si è già provveduto per quanto attiene la parte "regolamentare" di stretta competenza regionale. Non è stato possibile invece operare modifiche al "Piano" osservato per carenza di notizie circa l'attuale stato delle pianificazioni di tutte le Amministrazioni Provinciali.

Stante l'urgenza di provvedere in tempi stretti al predetto adempimento si invitano gli Enti in indirizzo a far conoscere entro quindici giorni dalla data della presente il reale intendimento del Consiglio Provinciale sul provvedimento in parola.

Decorso il termine indicato si inizieranno le procedure per l'adozione del potere sostitutivo di cui al comma 3 dell'art.11 della Legge Regionale 8/96.

L' ASSESSORE

Vincenzo Aita

Ai sensi dell'art.6 della L.30.12.1991 e successive modificazioni, la trasmissione del presente documento ha valore ufficiale; non si provvederà pertanto ad inviare lo stesso a mezzo posta.

GG/AA



La 4^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 2 del mese di DICEMBRE
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere PAOLO LOMBARDI

sull'oggetto: "PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE - PRESA ATTO SUPERFICIE
AGRO - SILVO PASTORALE"

~~2/10/03~~

~~2/10/03~~

(Comissis---) espone, e maggioranza di voti
PARERE FAVOREVOLE con l'estensione dei
consiglieri Lombardi, Telesse e Rubano i
quali si riservano di esprimere il proprio
parere in Consiglio provinciale.



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

282
10.12.03

Prot. N. _____

Benevento, li _____

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA-ALIMENTAZIONE E
TERRITORIO RURALE E FORESTALE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA N. 153 DEL 03.12.03 AD OGGETTO: PIANO FAUNISTICO
PROVINCIALE - PRESA ATTO SUPERFICIE AGRO-SILVO
PASTORALE.**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto e fascicolo della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE

- Dr. ssa Alfonsina COLARUSSO -

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. Interno N. 10866
del 12 DIC. 2003



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1
8.1.04

Prot. n.

Benevento, li.....

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE
E TERRITORIO RURALE E
FORESTALE

SEDE

**Oggetto: DELIBERA C.P. N. 153 DEL 03/12/03 AD OGGETTO “PIANO FAUNISTICO
PROVINCIALE – PRESA ATTO SUPERFICIE AGRO - SILVO PASTORALE.”**

Per quanto di competenza si rimettono copie della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

PROVINCIA di BENEVENTO SEGRETERIA GENERALE	
N. 81	Data 9 GEN 2004